

Covid: continuità aziendale

Giacomo Manzana | Elena Iori | www.manzana.it   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.manzana.it 

Continuità aziendale

Art. 7 del DI 23/2020

1. Nella redazione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione** dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata **se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 [termini e assemblee e voto a distanza].

Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si **applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.**

Continuità aziendale

>> Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti intervenuti non assumono rilevanza ai fini della continuità **la relazione al DI 23/2020** prevede:

- La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) **l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati**, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
- Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo **alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità** di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
- Il dato temporale di riferimento **è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza** (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Data del 23 febbraio 2020 data spartiacque. Il legislatore ha individuato nel 23 febbraio (entrata in vigore delle prime misure di emergenza) il confine oltre il quale sono maturati gli effetti della crisi. La norma mira, quindi, a consentire alle imprese di affrontare le difficoltà derivanti da Covid-19 operando **un distinguo temporale con riferimento alla situazione fisiologica già esistente all'insorgere dell'emergenza rispetto a quella patologica innescata dalla pandemia.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - Art. 38-quater DI 34/2020

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile.* Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile* anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

I'OIC con il documento interpretativo 6

>> Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti intervenuti non assumono rilevanza ai fini della continuità la relazione al DI 23/2020 **I'OIC con il documento interpretativo 6** interpreta il richiamo al comma 1 come finalizzato a dare a tutti i bilanci da approvarsi dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria **un riferimento temporale unitario, rappresentato dalla chiusura dell'esercizio (31 dicembre 2019), senza considerare gli eventi sopravvenuti nell'anno in corso.**

Il documento dell'Oic afferma che, atteso il **richiamo all'articolo 2423-bis del Codice civile**, la **norma si applicherebbe alle «società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali»**. Ma siamo sicuri che la ratio della norma giustifichi questa esclusione? Oppure anche in questo caso è ammissibile una diversa lettura? In fin dei conti, la relazione non limita l'operatività della norma, riconoscendo che l'eccezionale situazione determinata dalla pandemia ha comportato l'obbligo, per *«una notevolissima quantità di imprese (...) di redigere il bilancio dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati»*. Il riferimento al solo articolo 2423-bis, comma 1, non pare un adeguato fondamento per un intervento ablativo che escluda dalla portata della presunzione le società che seguono gli Ias.

I'OIC con il documento interpretativo 6

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

5. La norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice Civile [prudenza e continuità aziendale] (nel prosieguo **“deroga”**) se sussistono determinate condizioni.

6. Richiamando espressamente l'articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell'ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i **principi contabili nazionali** emessi dall'OIC ai sensi dell'art. 9bis del Decreto Legislativo n.38/2005.

>> L'esigenza di «neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi» (così la Relazione illustrativa) riguarda anche gli enti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali. In questo quadro il richiamo all'articolo 2423 bis, operato dall'articolo 7 e valorizzato dal documento dell'Oic, non sembra giustificare una esclusione dalla agevolazione normativa delle società che adottano gli Ias, per le quali lo scenario può determinare difficoltà di valutazione non meno elevate. Pare dunque irragionevole creare disparità di trattamento che si tradurrebbero in una indebita responsabilizzazione dei loro amministratori.

7. La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2019**);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i **bilanci che chiudono al 30 giugno 2020**);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono **al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021**).

8. La deroga prevista dalla norma **non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.**

9. Le disposizioni contenute nell'Interpretativo si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

l'OIC con il documento interpretativo 6

MODALITA' DI APPLICAZIONE

10. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2019**) e non ancora approvati a tale data

- **la società può avvalersi della deroga SE** sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11 [22. valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale].
- **Non è invece possibile attivare la deroga SE** alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11 [mancanza di continuità aziendale in quanto: 23 non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione nell'arco temporale futuro di riferimento ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento 24 accertato causa di scioglimento di cui all'art. 2484].

Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è **redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.**

l'OIC con il documento interpretativo 6

MODALITA' DI APPLICAZIONE

11. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al **30 giugno 2020**) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al **31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021**)

- **la società può avvalersi della deroga SE nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.**
- **Non è invece possibile usufruire della deroga SE nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.**

L'OIC con il documento interpretativo 6

NOTA INTEGRATIVA

12. La società che si avvale della deroga prevista dalla norma **fornisce informazioni** della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

13. Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa - le **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite **le informazioni relative**

- ai **fattori di rischio**,
- alle **assunzioni effettuate** e
- alle **incertezze identificate**, nonché
- ai **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile,
- gli **eventuali e prevedibili effetti** che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

>>Si tratta di una valutazione **quanto mai problematica** alla luce delle incertezze dello scenario complessivo. Come tale **non incide sui criteri di valutazione** del bilancio e **non può giustificare *no opinion*** sul punto da parte dei revisori, che finirebbero per far rientrare dalla finestra quelle criticità per le imprese – e quelle potenziali responsabilità degli amministratori nella continuazione non conservativa della società – che il legislatore ha inteso tenere fuori dalla porta con la presunzione di continuità e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della relativa causa di scioglimento.

14. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le **informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia** Covid 19.

L'OIC con il documento interpretativo 6

NOTA INTEGRATIVA

>> **L'informativa riguarda le significative incertezze relative alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione del reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Per esempio

- l'esistenza di un **patrimonio netto consistente rispetto all'indebitamento** è un buon punto di partenza ma è necessario anche il confronto con l'attivo immobilizzato per determinare **il coefficiente di copertura delle immobilizzazioni** (Indicatore sulla continuità richiamato dal principio di revisione Isa Italia 570).
- Dal punto di vista finanziario, altri indicatori possono essere d'ausilio, così come il **rendimento del capitale investito (Roi)**.
- Altre informazioni, anche a dimostrazione della capacità dell'impresa di far fronte a situazioni di crisi, possono riguardare **l'assenza o l'esiguità di costi capitalizzati** (impianto/ampliamento/sviluppo), di **intangibili “problematici” come l'avviamento e l'assenza d'imposte anticipate relative a perdite d'esercizio**.
- Informazione importante, potrebbe essere la **politica di distribuzione dei dividendi** relativi all'esercizio 2019, ma anche dei precedenti, così come l'eventuale **riduzione di costi fissi** e la presenza di una consistente **“riserva Lifo” per le rimanenze**.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - Art. 38-quater DI 34/2020

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile.* Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile* anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata?

La società deve:

- adottare **reazioni immediate allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,**
- essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,**
- valutare la **logica prospettica alla situazione di crisi.**

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata

Misure adottate. La società deve:

- **adottare politiche di reazione agli effetti negativi.**
- concentrare le scelte aziendali sui rischi maggiori, **individuando le politiche da adottare nei confronti di clienti, fornitori, finanziatori.**
- Possono verificarsi situazioni in cui **l'impresa può adottare anche misure di tipo innovativo**, avviando tra l'altro cambiamenti nella sfera della produzione o dell'approvvigionamento di flussi finanziari: sotto questo profilo, le misure di agevolazione contenute negli ultimi provvedimenti normativi possono essere uno stimolo a rivedere le politiche di ricorso al credito.

Rischi di continuità aziendale. La società deve individuare gli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non **solo la probabilità**, ma anche il **potenziale danno**.

I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell'attività: produzione, contratti, finanza.

1. **Produzione.** Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo

- l'impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all'assenza del personale,
- la mancanza di materie prime necessarie per la produzione,
- le difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.

2. **Contratti.** Vanno valutate

- le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali
- in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.

3. **Finanza.** Va valutato

- lo slittamento degli incassi
- la possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti,
- lo sfioramento degli affidamenti bancari,
- il rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.

I piani economici e finanziari La società deve predisporre piani economici e finanziari rivedendo le previsioni e i budget.

Le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati devono essere ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.

Le analisi devono riguardare le tre componenti essenziali, ovvero

- andamento economico,
- situazione patrimoniale,
- situazione finanziaria.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla **variabile finanziaria**, che normalmente è influenzata

- dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società
- dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata

NB È vero che le norme del DI 23/2020 e dell'art. 38-quater DI 34/2020 - disapplicando (*) l'applicazione della continuità aziendale per l'emergenza sanitaria ai bilanci 2019 e 2020 e (**) gli art. 2446 e 2447 in tema di necessità di patrimonializzazioni delle imprese in caso di patrimoni netti negativi) hanno ridotto la pressione sotto l'aspetto patrimoniale e permesso la tempestiva approvazione dei bilanci, **ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l'obbligo civilistico, sia compromessa in toto l'esistenza dell'impresa.**

Cosa devono monitorare sindaci e revisori?

In questo particolare frangente temporale, sindaci e revisori sono chiamati anche a **compiti straordinari di vigilanza**, in quanto,

- dopo aver verificato la **reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari**,
- deve essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società**,
- ma anche di capire se gli **organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente** e
- con una **logica prospettica alla situazione di crisi**.

Il percorso logico di indagine dovrà riguardare tutti gli ambiti:

- le misure adottate
- i rischi di continuità
- i piani economici finanziari

Ai sindaci spetta il controllo sulla coerenza delle misure adottate, da valutare in funzione delle dimensioni dell'impresa, della conoscenza dei mercati e di tutte le variabili sopra indicate.